

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 143

15 febbraio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARTOLINI, VARANI, NOÉ, PARMA, AIMI, VECCHI, RENZI, VILLANI, FRANCESCONI, CORRADI, MANFREDINI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2004, N. 19 "DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA", E SUCCESSIVE MODIFICHE

Oggetto consiliare n. 2232

RELAZIONE

L'acuita sensibilità generale della società civile, nella lunga tradizione di civiltà e umanità del popolo italiano, per tutti gli aspetti che concorrono a definire la vita umana tale e degna di essere vissuta, a cominciare dal tema dei diritti della persona in ogni aspetto, periodo e condizione della propria esistenza, si è sempre applicata anche alle implicazioni successive alla vita stessa. Il rispetto per i defunti, per le condizioni di sepoltura, per le soluzioni urbanistiche cimiteriali, fa parte di questa tradizione di civiltà, di legame tra generazioni e non si è mai limitato ad aspetti meramente igienico sanitari e procedurali. Tali forme di rispetto sono costanti anche quando sono evidenti, come al giorno d'oggi evoluzioni per ragioni di cambiamenti del costume e delle stesse necessità urbanistiche, sanitarie e sociali. È comunque per questo motivo che lo stesso regolamento regionale vigente – il n. 4 del 23 maggio 2006 – già prevede la sepoltura, o meglio inumazione anche per quelli che definisce, all'art. 2 comma 2, «nati morti e prodotti abortivi». L'attuale regolamento tuttavia prevede tale possibilità solo nel caso della richiesta esplicita. Si ritiene col presente pdl di dover rafforzare tale previsione con una maggiore precisione e correttezza istituzionale, onde non lasciare vuoti procedurali e discrezionalità non regolate su un terreno di tale delicatezza e rilievo. La proposta pertanto è nell'introduzione, tramite modifica della legge regionale in materia, che fissa i principi del regolamento in questione, di un obbligo informativo nei confronti dei genitori interessati all'evento. Tale obbligo appare doveroso sotto diversi aspetti e coerente con i molteplici obblighi che le leggi prevedono sotto infinite casistiche anche meno rilevanti della presente. Il secondo conseguente passaggio è la previsione dell'obbligo per l'Asl di procedere all'inumazione in assenza di richiesta esplicita. Non sfugge ovviamente ai proponenti il dibattito implicato da tale previsione, anche sulla base di quanto avvenuto in altra Regione italiana. È forse però sfuggito a molti il merito tecnico della proposta che si è limitata, come del resto nel presente pdl, a prevedere un obbligo informativo e procedurale rispetto ad una possibilità già esistente. In un contesto generale di regole sulle procedure sanitarie sempre più estese e onnicomprensive, su infiniti dettagli (pensiamo al caso dei limiti di mobilità fisica imposti ai medici nei Pronti soccorsi), poteva risultare oltremodo incoerente che su un punto così delicato sul piano della sensibilità sociale, ci fosse invece di fatto un parziale vuoto normativo ed un rialzo di discrezionalità. Tale previsione normativa appare del resto coerente con aspetti idea-

li, culturali e umanitari, col bisogno condiviso di manifestare forte rispetto a tutte le implicazioni e conseguenze anche biologiche della vita umana ed altrettanto coerente con altre norme e prassi che vanno generalmente accentuando forme di rigore e

attenzione complessivo all'universo dei diritti, delle regole del vivere civile anche su altre materie, quali ad esempio questioni ambientali. La vita umana, anche quando cessa, non può evidentemente apparire di rango inferiore.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 12 bis

Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.

1 bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.

1 ter. L'ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

1 quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 12 ter

Modifiche al regolamento regionale

1. Il Regolamento regionale 23 maggio n. 4, all'art. 2, comma 9, è aggiornato con la previsione della presente legge.

